

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con la regola 37, lettera b), iv), del regolamento n. 2868/95;
- Violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 18 maggio 2015 — Grupo Bimbo/UAMI (Forma di barrette con quattro cerchi)**(Causa T-240/15)**

(2015/C 236/60)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Grupo Bimbo, SAB de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario tridimensionale (Forma di barrette con quattro cerchi) — Domanda di registrazione n. 12 551 867

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 2 marzo 2015 nel procedimento R 1602/2014-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata in quanto illegittima e non conforme alla normativa vigente sul marchio comunitario, e pronunciare una sentenza conformemente alle richieste contenute nel presente ricorso per il sufficiente carattere distintivo intrinseco del marchio tridimensionale richiesto, ordinando la registrazione integrale della domanda di marchio comunitario tridimensionale n. 12 551 867, nelle classi 5, 29 e 30 della classificazione internazionale;
- condannare chiunque di opponga a tale richiesta alle spese o ai costi del procedimento e al rimborso delle spese sostenute per il ricorso dinanzi all'UAMI e dei relativi costi.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 18 maggio 2015 — ACDA e a./Commissione**(Causa T-242/15)**

(2015/C 236/61)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrenti: Automobile Club des Avocats — ACDA (Parigi, Francia); Organisation des Transporteurs Routiers Européens — OTRE (Bordeaux, Francia); Fédération française des motards en colère — FFMC (Parigi); Fédération française de motocyclisme (Parigi); e Union nationale des automobile clubs (Parigi) (rappresentante: M. Lesage, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile la loro azione;
- annullare il parere SA.38271 della Commissione europea del 28 ottobre 2014 relativo all'aiuto di Stato SA.2014/N 38271, legato al piano di rilancio autostradale nel territorio francese, pubblicato il 20 febbraio 2015 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il piano di rilancio autostradale francese (in prosieguo: il «PRA») avrebbe l'effetto di avvantaggiare in particolare le società concessionarie di autostrade con l'aiuto di risorse pubbliche.
2. Secondo motivo, vertente su un pregiudizio alla concorrenza arrecato dal PRA.
3. Terzo motivo, vertente su una sovracompensazione degli oneri assunti dalle società concessionarie di autostrade, che sarebbe incompatibile con la loro missione di interesse economico generale;
4. Quarto motivo, vertente sugli ostacoli agli scambi tra gli Stati membri;
5. Quinto motivo, vertente sull'illegittimità delle modifiche apportate al PRA senza che sia stata effettuata una nuova notifica alla Commissione dopo il parere SA.38271.

Ricorso proposto il 15 maggio 2015 — Ivanyushchenko/Consiglio

(Causa T-246/15)

(2015/C 236/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko (Yenakievo, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly e J. Pobjoy, barristers, e R. Gherson, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1) nei limiti in cui si applicano al ricorrente;